

COMUNE DI SAN MINIATO

Provincia di Pisa

Convenzione per la concessione della gestione del servizio di depurazione degli scarichi civili ed industriali del Comune di San Miniato.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantotto il giorno quattordici del mese di Maggio nell'Ufficio Segreteria del Comune di San Miniato;

Avanti di me Signor FIORNOVELLI Dott. Gianfranco, Segretario Generale del Comune suddetto, autorizzato dalla Legge a rogare contratti nell'interesse dell'Amministrazione da cui dipende, si sono personalmente costituiti:

1) Dott. MORINI Domenico nato a Reggio nell'Emilia il 15.05.1947, Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di San Miniato (C.F.: 82000250504), a ciò nominato con Decreto del Sindaco n. 22 in data 01.04.1998, il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Amministrazione rappresentata e non altrimenti;

2) Sig. GRONCHI Attilio nato a Montopoli Valdarno (PI) il 17.07.1946, nella sua esclusiva veste, e non altrimenti, di Presidente, legale rappresentante del CONSORZIO CUOIO-DEPUR S.p.A., con sede in San Miniato (PI), Via Arginale Ovest n. 81, frazione San Romano, (P.I.: 00667540504), come autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26.03.1998.

Le parti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Rogante sono certo, con il mio consenso dichiarano di rinunciare, in questo Atto, all'assistenza dei testimoni;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 25.03.1998, esecutiva, avente per oggetto: "Gestione servizio depurazione reflui civili e industriali del Comune di San Miniato, Ponte a Egola. Adeguamento concessione alla Società Consortile Cuoio-Depur Spa e programma di trasferimento in proprietà dell'Amministrazione Comunale di parte dell'impianto di depurazione. Approvazione schema di convenzione per il rinnovo della concessione.", alla quale si rinvia per le premesse attinenti alla stipula del presente Atto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto della Concessione

La concessione ha per oggetto la gestione del servizio pubblico di depurazione delle acque reflue, civili e industriali, di trattamento e smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi, effettuati dall'impianto di depurazione posto in San Miniato, frazione San Romano, Via Arginale Ovest n.81, alla Società consortile "Consorzio Cuoio-Depur S.p.a.", (iscritto nel registro ditte della C.C.I.A.A. di Pisa al n. 76314) che nel prosieguo del presente disciplinare sarà indicato anche semplicemente come "Consorzio".

Il concessionario Consorzio provvederà alla gestione del servizio suddetto per conto dell'Amministrazione Comunale di San Miniato, con ogni responsabilità connessa a tale gestione, rispettando rigorosamente :

- a) le condizioni stabilite nel presente disciplinare di concessione;
- b) le disposizioni di leggi statali, regionali vigenti o che verranno emanate in futuro in materia;
- c) ogni altra disposizione o prescrizione che le Autorità competenti in materia di tutela delle acque dagli inquinamenti potranno adottare relativamente alla gestione complessiva del servizio pubblico;
- d) in particolare, il concessionario si obbliga a rispettare le indicazioni, le prescrizioni e gli atti d'indirizzo e di coordinamento che saranno dettati dal Soggetto Gestore, nel quadro dei programmi e degli indirizzi forniti dall'Autorità dell'A.T.O n.2 Basso Valdarno, e dall'Amministrazione Comunale.

Art.2 Utilizzazione dei beni comunali.

Per tutta la durata della concessione, il Consorzio, quale soggetto incaricato della gestione del servizio, utilizzerà in forma gratuita quelle parti dell'impianto già di proprietà pubblica e la fognatura comunale realizzata per collegare all'impianto stesso gli insediamenti civili e produttivi da cui provengono le acque di scarico da depurare.

Farà carico al Consorzio la manutenzione ordinaria di tale fognatura ed al Comune quella straordinaria e gli eventuali adeguamenti e ampliamenti della stessa.

Art.3 Utilizzazione e proprietà dell'impianto di depurazione.

Il servizio di depurazione sarà effettuato mediante l'impianto di depurazione di cui all'art.1 della presente convenzione, così come risulterà definito dagli ammodernamenti, ampliamenti o trasformazioni che saranno conseguenti al programma di lavori eseguiti dalla Cuiodepur nel contesto dei programmi definiti dalla Pubblica Amministrazione.

L'impianto, nella consistenza che avrà per effetto del programma dei lavori di cui sopra, con tutte le sue pertinenze e libero da vincoli, alla scadenza della concessione sarà trasferito, gratuitamente e senza onere alcuno, in proprietà al Comune di San Miniato o ai soggetti destinatari in forza di legge.

Il Consorzio si obbliga, nel contesto del programma dell'integrale trasferimento dell'impianto, nella sua globale consistenza determinata da terreni, fabbricati, annessi e tecnologie e pertinenze di qualsiasi genere, a:

1) trasferire, dopo la sottoscrizione della presente convenzione e comunque non oltre il 31.12.1998, la proprietà della parte dell'impianto relativa alla stazione di sollevamento dei liquami di adduzione, impianto realizzato su terreno già di proprietà del Comune, come meglio descritta al punto 1), lettera c, della relazione tecnico-illustrativa allegato sotto il numero 2 alla presente convenzione;

2) trasferire la proprietà di tutti i terreni sui quali insiste l'impianto, come meglio descritti al punto 1 della relazione tecnico-illustrativa, allegata sotto il numero 1 della presente convenzione, entro il 31.12.2006;

3) trasferire tutte, nessuna esclusa, le residue parti dell'impianto non trasferite nei termini di cui sopra, come meglio descritte nella relazione tecnico-illustrativa di cui all'allegato 2, entro il 31.12.2008, data di scadenza della concessione del servizio;

4) predisporre gli atti in collaborazione con l'Amministrazione per gli incumbenti relativi alla trascrizione delle opere già di proprietà dell'Amministrazione.

Al Soggetto Gestore è concessa la facoltà di usare i locali ora adibiti

ad uffici, a casa del custode e a sala riunioni, per usi associativi e servizi attinenti il settore conciario e similari.

Il Comune di San Miniato, dopo il trasferimento della proprietà dell'impianto, o in ogni caso alla scadenza della concessione e al verificarsi dell'ipotesi di cui all'art.5, comma 2, potrà determinare le modalità della gestione dell'impianto stesso in coerenza con leggi statali o regionali in materia e sulla base di indirizzi programmatici dei soggetti di cui alla Legge 36/1994 senza che il Consorzio Cuiodepur possa accampare in proposito diritti o pretese di alcun genere né, in particolare, diritti di preferenza o simili.

Al fine di assicurare più agevolmente il trasferimento della proprietà senza oneri e senza impedimenti al soggetto destinatario alla data di scadenza della concessione, il Consorzio si impegna, altresì, a far data della stipula della presente convenzione, a non accendere altri vincoli ipotecari o altre garanzie di natura reale sui beni e le pertinenze dell'impianto di depurazione, di durata superiore a quella della presente concessione.

Art.4 Adeguamenti e miglioramenti, rinnovazioni tecnologiche, ampliamenti.

Ogni intervento o programma di lavori di adeguamento, miglioramento, rinnovazione tecnologica e ampliamento che si renderà necessario e utile per assicurare la migliore gestione tecnico-economica dell'impianto o la conformità alle prescrizioni e alle indicazioni di legge, oltre i lavori previsti dall'articolo precedente e di cui al programma di lavori intrapresi dal Consorzio, dovranno essere approvati ed autorizzati dall'Amministrazione Comunale e dagli organi dell'Autorità dell'A.T.O. n.2 Basso Valdarno, ove tali lavori assumano rilevanza tecnico-economica tale da incidere sulla consistenza dell'impianto così come risulterà alla fine del richiamato programma di lavori.

In tal caso, ed attraverso atti appropriati, le parti definiranno anche gli aspetti economici, finanziari e patrimoniali in ordine agli eventuali indennizzi che per tali opere il Comune o i Soggetti Gestori del servizio idrico integrato dovranno corrispondere al Consorzio alla scadenza della Convenzione di concessione ove il costo delle stesse non risulti possibile ammortizzare nell'arco di durata della presente convenzione.

Per quanto riguarda opere o interventi di minore entità, riconducibili alla categoria di opere di straordinaria manutenzione, e che comportano comunque il piano di ammortamento dei relativi costi, scadenti oltre il termine di validità della presente convenzione, dovranno essere comunicati all'Amministrazione Comunale periodicamente, almeno ogni tre mesi e, ove possibile, prima dell'effettuazione dell'intervento.

Il Consorzio, in ogni caso, tenuto conto che l'impianto dovrà essere trasferito al Comune o al Soggetto Gestore alle condizioni di cui agli articoli precedenti curerà che anche gli interventi di manutenzione straordinaria siano ammortizzati entro il termine di scadenza della presente convenzione.

Art.5 Durata della Concessione

La concessione scade al 31 Dicembre 2008.

La concessione potrà essere revocata dall'Amministrazione Comunale concedente anche prima della scadenza di cui al precedente comma, con preavviso di un (1) anno, nel caso che disposizioni di legge sopravvenute o diverse determinazioni della Pubblica Amministrazione impongano l'anticipata cessazione della concessione del servizio.

Nel caso di anticipata cessazione della concessione e di trasferimento della proprietà dell'impianto all'Amministrazione Pubblica, questa dovrà in tal caso rifondere i costi non ancora ammortizzati dei beni oggetto di trasferimento.

L'Amministrazione concedente potrà, altresì, revocare la concessione del servizio nel caso in cui la gestione dello stesso non sia effettuata dal Consorzio nel rispetto delle leggi e delle norme e condizioni stabilite dalla presente convenzione, qualora il Consorzio non provveda ad adempiere nei termini e nei modi indicati dall'Amministrazione.

In tal caso l'Amministrazione Comunale o il Soggetto destinatario corrisponderà alla Cuiodepur una somma pari alle quote residue di ammortamento diminuita del 10% a titolo di penale.

Art.6 Funzioni riservate all'Amministrazione concedente.

Restano riservate all'esclusiva competenza dell'Amministrazione concedente le funzioni relative:

1) all'esercizio della vigilanza prevista dalla normativa vigente sull'assolvimento da parte dell'impianto alle funzioni di pubblico interesse per le quali il medesimo è stato realizzato. A tal fine rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e dei suoi Uffici Tecnici ed Amministrativi, all'uopo autorizzati dal Comune, avranno libero accesso all'impianto, in qualsiasi momento, con diritto di effettuare, in contraddittorio con i rappresentanti del Consorzio, verifiche, controlli ed ispezioni sul suo funzionamento;

2) all'esercizio di ogni altra funzione al Comune attribuita dalle Leggi 10.05.1976 n.319, 24.12.1979 n.650 e 05.01.1994 n.36 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla L.R. n.81/95;

3) all'accertamento e alla riscossione delle entrate tutte derivanti dalla gestione del servizio di depurazione attuato attraverso l'impianto, ed in particolare dei canoni, diritti o tributi di cui agli artt.16, 17 e 18 della Legge 10.05.1976 n. 319, modificata dall'art.3 del D.L. 28.02.1981 n.38, così come convertito in Legge 23.04.1981 n.153; dall'art 2, ultimo comma, della Legge 24.12.1979 n.650 e da ogni norma di legge nazionale o regionale integrativa o modificativa di quelle in precedenza richiamate.

Art.7 Criteri generali di gestione del servizio

Il Consorzio provvederà a gestire il servizio in modo che sia pienamente assicurato lo scopo per cui è stato istituito il servizio stesso.

In particolare dovranno essere rispettate le normative statali e regionali richiamate e vigenti e delle norme di legge e prescrizioni amministrative che interverranno.

Art.8 Rapporti finanziari fra il Comune e il Consorzio

Il costo del servizio graverà integralmente sul Consorzio al quale il Comune trasferirà le somme, riscosse da privati ed imprenditori, quali utenti dell'impianto stesso, ai sensi degli artt. 16, 17 e 18 della Legge 10.05.1976 n. 319, modificata dall'art.3 del D.L. 28.02.1981 n.38 nel testo introdotto dalla Legge di conversione 23.04.1981 n.153.

In particolare, per quel che riguarda il canone o diritto di cui all'art.17 sopra indicato, il Comune verserà al Consorzio, sia la parte della tariffa corrispondente al servizio di depurazione, che quella relativa al servizio di fognatura, giacché anche tale servizio viene svolto dal Consorzio.

Spetterà al Consorzio la percezione delle somme derivanti dall'applicazione di canoni, tributi o corrispettivi per i servizi speciali diversi dalla depurazione delle acque usate provenienti dagli scarichi civili ed industriali, che verranno effettuati dall'impianto oggetto della concessione a favore di privati o di altri Comuni e di Enti o soggetti diversi, nonché ogni eventuale diritto conseguente alla utilizzazione dei fanghi risultanti dai procedimenti di depurazione.

Il Consorzio potrà utilizzare le somme, come sopra riscosse, sia per gli oneri di gestione che per l'ammortamento dell'impianto stesso.

Art.9 Servizio di riscossione dei tributi

La Cuoidepur S.p.a. continuerà a svolgere, senza oneri per l'amministrazione, la riscossione dei proventi e dei tributi dovuti per il servizio di fognatura e di depurazione.

Art 10 Richiesta contributi

Il Comune si impegna a richiedere tutti i contributi pubblici previsti dalla legislazione statale e regionale per gli impianti di depurazione pubblica e a destinarli all'adeguamento dell'impianto per raggiungere i limiti previsti dalle tabelle, nonché per i successivi ammodernamenti ed ampliamenti.

Art.11 Controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione Comunale e il Consorzio verranno rimesse alla decisione di un collegio arbitrale di tre membri, due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo d'accordo fra essi o in mancanza di tale accordo dal Presidente

del Tribunale di Pisa

Art.12 Spese

Le spese di registrazione ed ogni altra spesa derivante dalla stipula della presente convenzione, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico del Consorzio Cuoioidepur S.p.a..

Le parti comparenti dispensano me Segretario Rogante dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne preso conoscenza.

Il contratto suesteso, stipulato nel luogo sopraindicato, è stato per intero dattiloscritto da persona di mia fiducia e dopo la prescritta dichiarazione delle parti contraenti che il contenuto è la precisa e fedele riproduzione della loro volontà, viene firmato come appresso dalle parti intervenute e da me Segretario Rogante, apponendo la firma anche sui fogli intermedi e sugli allegati.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO ROGANTE